



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO E PULIZIA

**RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI AL BANDO DI GARA SERVIZI DI PULIZIA PUBBLICATO SULLA G.U.C.E. N. S165 DEL 26 AGOSTO 2010 E SULLA G.U.R.I. N.100 DEL 30 AGOSTO 2010 E ALL'AVVISO DI RETTIFICA PUBBLICATO SULLA G.U.C.E. N.S176 DEL 10 SETTEMBRE 2010 E SULLA G.U.R.I. N.106 DEL 13 SETTEMBRE 2010**

## **QUESITO N.26**

**DOMANDA:** La scrivente società sta aspettando da parte della C.C.I.A.A. la variazione di fascia classificazione precisamente dalla "D" (che allegheremo alla richiesta di partecipazione) alla "F" effettivamente il volume d'affari ad oggi; pertanto nella richiesta di partecipazione in R.T.I. (CAPOGRUPPO FASCIA DI CLASSIFICAZIONE POSSEDUTA "G") la percentuale di esecuzione del servizio da tenere presente è la fascia al momento posseduta e comunque in fase di variazione, da qui a breve? oppure al volume d'affari effettivamente dichiarato nei servizi prestati ad oggi?

**RISPOSTA:** Come già precisato nella risposta al quesito n.12 i requisiti richiesti dal bando, e quindi anche l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per fasce di classificazione devono essere posseduti alla scadenza delle domande di partecipazione. Si ribadisce tuttavia che la costituzione delle R.T.I. e la modifica alla composizione delle R.T.I. è ammessa nei limiti stabiliti dal D.LGS 163/2006 (vedi l'articolo 37) fermo restando il possesso dei requisiti stabiliti dal bando.

## **QUESITO N.27**

**DOMANDA:** Si chiede di precisare, relativamente alla gara in oggetto, se due imprese, ognuna con fascia di classificazione "F" possano partecipare in RTI, ciascuna con il 50% di quota di partecipazione, ad un lotto che prevede la fascia "G" come requisito minimo. Precisiamo, al riguardo, che il valore della fascia "G" corrisponde a quello della sommatoria dei valori di due fasce "E"

**RISPOSTA:** Vedasi in proposito la risposta n.2 al quesito n.19

### **QUESITO N.28**

**DOMANDA:** Vorrei chiedere se il valore totale del lotto, specificato per ogni singolo lotto, si riferisce al biennio.

Poichè al punto 2.2 Capacità economico finanziaria viene specificato che "in caso di partecipazione a più lotti le imprese partecipanti dovranno possedere l'iscrizione alla fascia di classificazione di valore uguale o maggiore alla somma del valore annuale dei lotti per i quali si partecipa"

Nel nostro caso se il valore del lotto è relativo al biennio dovrà quindi essere diviso in due?

Un'ulteriore precisazione il sopralluogo è obbligatorio? Considerato che ogni lotto ha la metratura specifica, potrebbe essere sufficiente questo dato.

**RISPOSTA:** Il valore indicato in ogni singolo lotto è riferito al suo valore globale e pertanto è relativo al biennio.

Si conferma che al punto III.2.2. è previsto che "in caso di partecipazione a più lotti le imprese partecipanti dovranno possedere l'iscrizione alla fascia di classificazione di valore uguale o maggiore alla somma del **valore annuale dei lotti** per i quali si partecipa.....".

Il bando di gara non prevede in questa fase i sopralluoghi. Eventuali ulteriori indicazioni saranno date alle ditte interessate nella lettera d'invito.

### **QUESITO N.29**

**DOMANDA:** Onde poter predisporre regolarmente la documentazione per la partecipazione alla gara si richiede conferma della seguente nostra interpretazione in merito a quanto richiesto al punto III.2.2. dell'avviso di rettifica.

Premesso che codesto Ministero indica che nel caso di ATI, le fasce di classificazione possono essere sommate per la partecipazione a più lotti, si richiede se ciò vale, anche nel caso di partecipazione di un'ATI a più lotti il cui valore superi la somma di 8.263.310,00 ma formata da tante imprese la cui somma della rispettive fasce di classificazione raggiunga la sommatoria dei lotti cui si prefigge di partecipare senza la necessità di dimostrare l'iscrizione alla fascia "L" né tantomeno dichiarare il fatturato medio anno, così come appare logico, richiesto per la ditta singola partecipante a più lotti che superino l'importo di 8.263.310,00.

**RISPOSTA:** Si ribadisce quanto indicato nel bando di gara e pertanto in caso di partecipazione a più lotti, qualora la somma dei valori annuali dei lotti per i quali si chiede di partecipare è superiore all'importo di euro 8.263.310,00 (limite massimo della fascia di classificazione "I"), le ditte, oltre ad essere iscritte nella fascia di classificazione "I" dovranno presentare a corredo della domanda di partecipazione, apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale la ditta dichiara di possedere un fatturato medio annuo, calcolato sui fatturati specifici relativi a servizi di pulizia conseguiti negli anni 2007-2008-2009, almeno pari o superiore alla somma dei valori annuali dei lotti per i quali si intende partecipare.

### **QUESITO N.30**

**DOMANDA:** In riferimento alla DOMANDA - 6. Cessati dalla carica ultimo triennio, codesta spett.le S.A., nel richiamare testualmente quanto indicato all'art.38 comma 1) lett.c), codesta Spett.le S.A. non ha chiarito se aderisce all'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato sez.V. 28.12.2007 n.6740 che ha stabilito: "che, nel caso in cui i fatti penalmente rilevanti siano stati commessi in periodi diversi da quelli relativi alla carica ricoperta, è sufficiente per la conservazione del requisito di cui all'art.38 del d.lgs163/2006 che il Direttore tecnico sia stato

prontamente rimosso dalla carica.” E che pertanto non grava, a carico del concorrente alcun onere di dissociazione.

Nel nostro caso, i fatti penalmente rilevanti, commessi dal Preposto alla Gestione Tecnica, sono stati commessi in periodi antecedenti la carica ricoperta e lo scrivente Consorzio ha immediatamente predisposto la rimozione dalla carica, riservandosi di agire, nei termini previsti dalla legge, ad attivare eventuali azioni di risarcimento del danno.

Chiediamo di conoscere, se codesto Dipartimento, aderisce all’interpretazione stabilita dal Consiglio di Stato.

**RISPOSTA:** Si ribadisce il contenuto della risposta n. 6 al quesito n.19 e pertanto la Società potrà presentare adeguata documentazione a comprova del comportamento di dissociazione dell’impresa. In proposito si veda anche la Determinazione n.1 del 12 gennaio 2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

### **QUESITO N.31**

**DOMANDA** Facendo seguito a quanto richiesto con il quesito n.21, nonché alla risposta data da codesta Spettabile Amministrazione, con la presente si chiede, vista la rilevanza degli effetti che potrebbero conseguire alle scelte delle imprese (cfr. esclusione), di chiarire se : un raggruppamento che sia stato invitato a presentare offerta, in quanto interessato a partecipare a più lotti, possa poi presentare offerta solo per un numero inferiore di essi, sebbene le singole imprese che lo costituiscono, ex post versino nella condizione di possedere singolarmente i requisiti per parteciparvi. In altri termini si chiede se codesta Spettabile amministrazione provvederà all’esclusione di quelle imprese che non avendo tutti i requisiti per presentare offerta per un numero di lotti abbiano deciso di partecipare in RTI, sebbene, al momento di formulare la proposta, abbiano scelto solo alcuni di essi, per i quali invero, avrebbero avuto i requisiti.

**RISPOSTA:** Si ribadisce quanto già specificato più volte nelle precedenti risposte ai quesiti e pertanto non è ammessa la partecipazione in R.T.I., di due imprese le quali, **entrambi siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economico-finanziari e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I.**

### **QUESITO N.32**

**DOMANDA :** In riferimento alla partecipazione dei Consorzi ordinari di cui all’art. 34 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006, nel caso in cui la società consorziata indicata dal Consorzio come esecutrice dell’appalto sia sprovvista dell’iscrizione a qualsiasi fascia di classificazione delle attività oggetto dell’appalto (pur avendo conseguito un fatturato per attività analoghe a quelle oggetto di gara) per partecipare al Lotto relativo, è possibile fornire il requisito di iscrizione alla fascia di classificazione, di cui la società esecutrice è sprovvista, attraverso l’istituto dell’Avvvalimento fornito da una società consorziata dello stesso Consorzio di cui entrambe fanno parte? o in alternativa. E’ possibile sopperire alla mancanza di iscrizione ad alcuna fascia di classificazione, da parte della società consorziata, indicata come esecutrice dell’appalto, con una dichiarazione resa dalla stessa società, attestante di aver conseguito un fatturato (nel triennio precedente) per i servizi di pulizia, nelle attività indicate in sede di gara, pari o superiore al requisito economico previsto per la partecipazione a ciascun lotto?

RISPOSTA : Si precisa che il bando di gara non pone limitazioni alla disciplina dell'avvalimento. Pertanto allo stesso si potrà fare ricorso ai sensi dell'art.49 del D.LGS163/2006.

Per quanto riguarda la seconda parte della domanda si ribadisce quanto già stabilito nel bando di gara circa il possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a tre mese, dal quale risulti l'attività esercitata corrispondente al servizio per il quale si chiede di partecipare, si sensi del D.M. 274/97. Pertanto i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria dovranno essere comprovati secondo quanto previsto al punto III.2.2. dell'avviso di rettifica al bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. N.S176 DEL 10 SETTEMBRE 2010 E SULLA G.U.R.I. N.106 DEL 13 SETTEMBRE 2010.